



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it



ORDINANZA N. 1 DEL 08-01-2016

Oggetto: ordinanza per la cura e la manutenzione del verde privato per motivi di sanità-igiene e decoro del territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso:

- che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, alberi, arbusti, rovi, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale o i confini della proprietà;

- che, con particolare riferimento al centro urbano, ed aree adiacenti, esistono aree verdi, giardini, parchi e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;

- che tale situazione di incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato (quali elementi di arredo ecc... .);

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del territorio comunale e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;

- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di roditori e rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. vespe, zanzare, mosche, ecc..) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;

- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;

- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, o nelle aree limitrofe, producono un danno all'immagine del territorio oltre che il rischio per la propagazione di incendi con conseguente situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini, e causano giustificate lamentele da parte dei confinanti;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, siepi, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni e del centro storico nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

Attesa inoltre la necessità di impartire opportune disposizioni in ordine all'obbligo di manutenzione e pulizia di rami, siepi ed essenze arboree che da terreni privati, talvolta anche confinanti con strade statali, provinciali, comunali o private ad use pubblico, in qualche modo restringano, danneggino la sede stradale o i marciapiedi o nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;



Vista l'ordinanza Sindacale n.4 del 24/05/2012 relativa alla prevenzione dell'infestazione dalla pianta "Ambrosia";

Vista l'ordinanza Sindacale n.10 del 28/04/2014 relativa alla prevenzione dell'infestazione dalla "Zanzara tigre";

Visto l'articolo 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente T.U. Leggi Sanitarie;

Visto il vigente Regolamento Locale d'Igiene;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il T.U. Ambientale D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;

Vista la legge 24/11/1981 n. 689;

per le motivazioni in premessa esposte,

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali dimesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree;

ciascuno per le rispettive competenze:

1. di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, dei rovi e degli arbusti incolti, alla loro rimozione e eventuale diserbo;
2. di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
3. di mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali piantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
4. i rifiuti vegetali risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale secondo le modalità in uso, o smaltiti in autonomia conformemente alla vigenti norme in materia;
5. alla custodia delle aree sprovviste di recinzione perimetrale, al fine di evitare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere sul suolo e nel suolo.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico, oltre che l'ordine ed il decoro del territorio comunale.

Si avvertono i proprietari interessati inoltre che, con particolare riguardo ai lavori indicati ai punti 1. e 2., gli stessi dovranno essere effettuati almeno una volta all'anno entro il periodo di massimo sviluppo della vegetazione presente nelle aree di competenza;



AVVERTE

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31/03/2003, n.50 convertito nella Legge 20/05/2003, n. 116, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981), fatta salva e impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'esecuzione dei lavori d'ufficio, previa diffida alle persone interessate, con l'addebito delle spese sostenute e fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni; alla pubblicazione permanente sul sito internet del Comune di Ranzanico (BG), e mediante l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale. La presente Ordinanza è da intendersi integrativa e complementare all'Ordinanza sindacale n.4/2001 del 20/03/2001 riguardante il "Taglio rami e alla potatura delle piante che i si protendono lungo le strade ... e la pulizia dei marciapiedi...". Sono revocate tutte le norme ordinatorie comunali in contrasto con il contenuto della presente ordinanza.

DEMANDA

agli Agenti di Polizia Locale il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza. Copia della presente viene inviata al Prefetto di Bergamo, all'A.S.L. di Bergamo – Dipartimento prevenzione di Trescore B.rio (BG), all'ufficio Polizia Locale di Ranzanico (BG), al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ranzanico (BG); la stessa verrà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Ranzanico (BG): www.comune.ranzanico.bg.it-----.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dal D. Lgs. 104/2010;
- entro 120(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 104/2010.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
FRERI rag. RENATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del procedimento, certifica che questa ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 09/1/2016 al 24/1/2016
Ranzanico, 09/1/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

